



sede legale : viale dei Mille, 115 - 50131 Firenze
sede operativa : via A. Pacinotti, 1/a - 50131 Firenze
tel - 0555650676 fax - 0555650677 - www.atafspa.it
mail : protocollo@ataf.fi.it posta certificata : protocollo@pec.ataf.net

REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI

DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

(aggiornamento alla luce della nuova linea guida n.4 di anac del 1° marzo 2018)

Aggiornamento del 25/06/2018

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea della società ATAF S.p.A., ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 50/2016.

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite affidamento diretto, procedura negoziata o altra procedura prevista dalla legge. In ogni caso, si potrà utilizzare una piattaforma telematica (es. SIGEME) per esperire qualunque procedura con essa compatibile.

Art. 3 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui al Decreto legislativo 50/2016. Seguono le definizioni di alcuni termini utilizzati nel presente Regolamento:

- *Codice* Decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- *ATAF S.p.A.*: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento (d'ora in poi denominata nel presente regolamento come "ATAF").
- *Organi di amministrazione*: soggetti, previsti nello statuto di ATAF, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
- *Lavori*: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte da ATAF.
- *Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti da ATAF per i propri bisogni.
- *Servizi*: prestazioni di terzi acquisite da ATAF per i propri bisogni, non qualificabili come lavori né come servizi.
- *Elenco fornitori*: Elenco dei fornitori e prestatori di servizi di ATAF in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- *Spesa sotto soglia*: ogni spesa inerente alla fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento e per la quale non è prevista, dallo stesso Regolamento, una procedura ad evidenza pubblica, allo

scopo di favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplicità, urgenza o di necessità.

- *Affidamento diretto*: procedura in cui ATAF negozia direttamente con uno o più soggetti individuati mediante elenco fornitori o indagine di mercato.

- *Spese economali*: spese minute e quotidianamente necessarie per il funzionamento dell'ente che per loro natura ed entità sono naturalmente escluse dalla portata semantica dell'appalto pubblico.

Art. 4 - Principi generali

1. I contratti sotto soglia soggiacciono all'applicazione dei principi di cui agli artt. 30 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

2. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sotto soglia, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, promozione dello sviluppo sostenibile anche dal punto di vista energetico, nonché di pubblicità e rotazione, e comunque in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro piccole e medie imprese. Resta salva la possibilità di invitare l'aggiudicatario precedente in procedure di appalto successive.

3. I principi di cui sopra si applicano (cfr. art. 4 del d.lgs. 50/2016) anche ai contratti esclusi. Per questi però non vale il principio di rotazione.

4. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza di un codice etico di ATAF e ne devono accettare le regole.

Art. 5 – Divieto di artificioso frazionamento o aggregazione

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle procedure previste per gli importi superiori alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Art. 6 – Soglie per le procedure in economia

Le procedure in economia di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento si applicano

per l'affidamento di:

1. Lavori di importo inferiore ad € 1.000.000, cui si provvede alternativamente con:

- a) affidamento diretto per contratti di importo unitario inferiore a 40.000€
- b) procedura negoziata con 10 inviti per contratti di importo unitario inferiore a 150.000€
- c) procedura negoziata con 15 inviti per contratti di importo unitario inferiore a 1.000.000€.

2. Servizi e forniture di importo inferiore a € 209.000, che possono essere acquisiti con:

- a) affidamento diretto per contratti di importo unitario inferiore a 40.000€
- b) procedura negoziata con 5 operatori economici per contratti di importo unitario pari o superiore a 40.000€ e inferiore a 209.000€

Art. 7 – Calcolo delle soglie

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'Iva, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni proroghe o rinnovi del contratto, ammissibili solo ove esplicitamente previsti nei documenti di gara. Quando sono previsti premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ATAF ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Si rinvia al d. lgs. 50/2016 art. 35.

Art. 8 – Poteri di spesa

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 ogni acquisizione ha luogo previa adozione di corretto atto, adottato nella forma prevista dalla normativa interna di ATAF, avente valore di determina a contrarre.

A monte di ogni spesa inferiore alla soglia di 500.000€ occorre la Determina dell'Amministratore Unico.

I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dal piano delle deleghe adottato da ATAF e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

Art. 9 – Soggetti Responsabili

I soggetti responsabili sono, come per legge:

- 1) il Responsabile Unico del Procedimento, nominato per tutte le fasi di realizzazione delle acquisizioni, o il Responsabile del Procedimento che può essere nominato per una o più fasi, anche non consecutive (in conformità all'art. 31 del d.lgs. 50/2016)
- 2) il Direttore dell'esecuzione - il direttore dei lavori - i loro ausiliari
- 3) il Collaudatore e il soggetto verificatore di conformità.

Relativamente alla fase di esecuzione, si applicano le disposizioni di cui all'art.101 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 10 Affidamento diretto

L'affidamento diretto è a cura del RUP o del RP e avviene tramite indagine di mercato oppure utilizzo dell'elenco fornitori istituito da ATAF.

Gli operatori sono interpellati nel rispetto dell'art. 36 co.2 lett.a) e art. 32 co.2 del Dlgs. 50/2016, fatta salva in ogni caso la facoltà del RUP o del RP di motivatamente procedere con altre modalità, purché nel rispetto dei principi.

Resta altresì salva la possibilità per ATAF di interpellare nell'ambito di affidamenti successivi, con scelta motivata, anche l'operatore economico che abbia già ottenuto l'affidamento di procedure precedenti.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è consentito derogare al principio di rotazione con scelta motivata contenuta nella determinazione a contrarre o atto equivalente, tenendo conto del grado di soddisfazione maturato al precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Art. 11 - Procedura negoziata

Nella procedura negoziata ATAF invita da cinque a quindici soggetti – secondo l'importo dell'appalto e le soglie individuate all'art.6 del presente regolamento - come previsto anche dal d.lgs. n. 50/2016.

I soggetti da invitare sono scelti tramite indagini di mercato o elenco fornitori di ATAF o tipi di albo pubblico, a titolo esemplificativo, albo fornitori del Comune (SIGEME).

Si applicano i principi generali cui soggiacciono anche le procedure ordinarie. La sequenza procedimentale è scandita da:

- a) Obbligo di segretezza sull'elenco invitati sino alla scadenza presentazione offerte;
- b) Invio contemporaneo di tutte le lettere d'invito, indicando il termine entro il quale devono essere presentate le offerte;
- c) Dopo la scadenza del predetto termine per la presentazione delle offerte, nomina di una Commissione (se il contratto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo) o di un Seggio di gara (se il contratto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inteso come miglior rapporto costo efficacia);
- d) Seduta pubblica, con ammissione/esclusione dei concorrenti, successive eventuali sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche ove previste, ulteriore seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche. Le operazioni di gara si concludono con la redazione della graduatoria provvisoria e la proposta di aggiudicazione a favore del primo graduato. L'aggiudicazione è proclamata dall'organo competente secondo l'ordinamento interno, previa verifica interna di regolarità. Seguono gli adempimenti ai fini della comprova dei requisiti attestati dall'aggiudicatario e, in caso di esito positivo, l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, potendosi conseguentemente dare corso agli adempimenti pre-contrattuali alla stipula e quindi all'esecuzione.
- e) Per le procedure sotto soglia non occorre attendere il c.d. stand-still period (di cui all'art. 32 co. 9 e ss d.lgs. 50/2016).

Art. 12 - Requisiti di ammissione

Sia nel caso di affidamento diretto che di procedura negoziata si richiede ai concorrenti di attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti speciali dettagliati nella *lex specialis* di gara.

Gli operatori negli affidamenti diretti e i concorrenti nelle procedure negoziate superano la fase di ammissione ed esclusione sulla base di quanto attestano, salvi i controlli sull'aggiudicatario nelle procedure negoziate e quelli a campione (cfr. DPR 445/2000) e ai fini dei pagamenti negli

affidamenti diretti.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione per affidamento diretto e procedura negoziata

Si applicano i criteri di aggiudicazione indicati dall'art.95 del d.lgs. 50/2016.

Le offerte possono essere escluse ove anomale e/o non affidabili, ovvero nel caso in cui ATAF accerti che non soddisfino gli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 in materia ambientale, sociale e del lavoro in vigore, oppure non rispondano al suo fabbisogno, potendo conseguentemente decidere di non aggiudicare l'appalto.

Art. 14 – Spese economali

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i contratti di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016, quelli comunque esclusi per previsione di legge, e le spese economali, come definite nel presente articolo.

Le spese economali o minute hanno ad oggetto acquisti quotidiani e minuti, necessari al funzionamento dell'azienda ed all'assolvimento dei compiti istituzionali, spese rispetto alle quali, per le loro caratteristiche e natura oltre che per il modesto importo, sarebbe irragionevole il ricorso alle ordinarie procedure di acquisizione di cui al Regolamento e alle norme per l'affidamento di lavori servizi e forniture.

Requisiti delle spese economali o minute

Affinché possano essere qualificate come spese economali o minute, assoggettate alla disciplina contenuta nel presente Regolamento:

- non possono avere carattere continuativo/ripetitivo/abituale;
- devono attenersi a necessità urgenti e comunque non essere riconducibili a contratti di appalto o accordo quadro, già in essere o aggiudicabili.
- Se trattasi di spese economali o minute:
- non possono essere effettuate sempre a favore dello stesso operatore economico;
- possono essere pagate anche dopo l'ultimazione delle prestazioni.

I limiti di cui ai due commi precedenti, in termini di divieto di ripetitività e obbligo di rotazione, non si applicano per le spese economali quotidiane ed abituali, come l'acquisto dei quotidiani, ove per l'eccezionalmente modesto importo unitario, la somma complessivamente spesa in un intero esercizio annuale non supera l'importo di Euro 3.000.

Tipologie di spese economali o minute entro 200€ unitari

Le spese economali o minute sono ammissibili nell'ambito delle seguenti categorie:

- materiale di cancelleria, stampati e consumabili per il funzionamento degli uffici;
- spese per riproduzioni grafiche, disegni e rilegatura volumi;
- valori bollati e generi di monopolio di stato;
- piccole spese di manutenzione e riparazione di mobili, arredi, apparecchiature, impianti, attrezzature e automezzi nonché per acquisto materiali per attività di manutenzione di cui sopra
- pagamento generi alimentari e bevande;
- biglietti e spese di viaggio personale dipendente - missioni;
- acquisto indifferibile di medicinali e prodotti farmaceutici;
- ritiro merci in contrassegno tramite corriere per beni e servizi preventivamente autorizzati;
- altre spese urgenti di natura economale che richiedono tempi di esecuzione non compatibili con le procedure contabili e necessarie al funzionamento dei servizi.

Spese economali o minute per le quali non si applica il limite di 3.000€

Per le spese sotto specificate può essere superato il limite di 3.000€, nel rispetto di tutte le altre condizioni poste dal presente regolamento:

- spese postali;
- oneri per licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
- tasse di proprietà sugli automezzi stessi;
- spese trasporto;
- imposte di registro e spese contrattuali, tasse e imposte varie, diritte erariali e tasse di proprietà sugli automezzi;
- inserzioni di carattere obbligatorio per gare e concorsi;
- eventi formativi;
- acquisto di carburanti e lubrificanti per rifornimenti effettuati in caso di turno di riposo del distributore convenzionato ed in occasione di viaggi effettuati fuori sede e relativi pedaggi autostradali.

Art. 15 – Post informazione

Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento ed al loro esito sono pubblicati sul profilo di ATAF ai sensi dell'art. 29 co. 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, ATAF può svolgere consultazioni di mercato per la predisposizione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalità di cui al co. 1, ATAF può acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
3. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui al co. 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ATAF adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
4. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, ATAF invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni,

a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Art. 18 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. ATAF, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
2. Per ogni altra disposizione si rimanda al d.lgs. 50/2016.

Art. 19 - Accordo quadro

1. ATAF può concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al richiamato codice degli appalti. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al co. 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. ATAF può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
 - a. secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori

economici effettuerà parte della prestazione dell'accordo quadro. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze di ATAF;

- b. se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita da ATAF nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;
- c. riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5. I confronti competitivi di cui al co. 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario

precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a. per ogni appalto da aggiudicare ATAF consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
- b. ATAF fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c. le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d. ATAF aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

Art. 20 - Stipula del contratto

1. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, se necessario, del Piano di sicurezza, si procede alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e nel termine di sessanta giorni di cui all'art.32 co. 8 d.lgs.50/2016 salvo diverso termine nei casi indicati dal succitato art.32 co. 8 d.lgs.50/2016.
2. Il Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante deve indicare in modo chiaro:
 - a. l'oggetto del contratto;
 - b. i termini di esecuzione dello stesso;
 - c. il corrispettivo determinato con il ribasso percentuale ovvero con il prezzo offerto.
 - d. Se aggiudicato con il criterio dell'OEPV, il contratto reca altresì la trascrizione, in termini di obbligazione essenziale a carico

dell'esecutore, delle condizioni migliorative e dei termini offerti ai fini dell'aggiudicazione.

3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure in forma elettronica ovvero mediante corrispondenza e/o emesso da ATAF e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario.
4. Nel caso di affidamento diretto, il contratto può essere costituito dalla sequenza degli atti dell'affidamento medesimo, con i quali le parti reciprocamente si vincolano sottoscrivendo infine la dichiarazione di impegno contrattuale, che può essere apposta in calce all'atto di affidamento medesimo.

Art. 21 - Consulenze

Per l'affidamento di consulenze e incarichi a professionisti, o analoghi, ATAF può applicare i principi desumibili dall'art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001. L'azienda conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate, per periodi determinati, in relazione alla realizzazione di propri programmi, progetti o attività in mancanza di professionalità adeguate nel proprio organico e per materie di particolare ed eccezionale complessità e specificità, che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate.

Art. 22 - Rinnovo e proroga del contratto

In materia di proroga si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 23 - Norma di chiusura

ATAF si riserva di applicare le procedure ordinarie (aperta o ristretta) anche qualora il valore dell'appalto sia sotto le soglie indicate dal d.lgs. n. 50/2016.

Firenze, lì 25/06/2018

